

francese, oppure come il signor commissario crederà opportuno per fissare qual sia il diritto o la sorte degli allievi, ai quali deve essere fatta compiuta giustizia, osservando che questi dopo che ebbero le spalline d'uffiziale, e dopo la loro uscita dall'Accademia, benchè incorporati in compagnie dell'esercito, sono esenti di servizio per due anni onde attendere alle scuole d'applicazione o tecniche pratiche, mentre alle compagnie stesse per essi il servizio è fatto in parte dagli altri subalterni.

DI PETTINENGO, commissario regio. Debbo far osservare all'onorevole signor deputato Quaglia che l'articolo 16 è espresso in questo modo: « Il servizio utile si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare. » Ora, il giovane che è nominato allievo nella scuola *pei figli dei militari* non è già ammesso al servizio militare, ma solo alla detta scuola. Lo stesso è del giovane che è ammesso alla regia militare Accademia, il quale non entra al servizio militare, ma soltanto come allievo in detto stabilimento.

In quanto poi alla disposizione che l'onorevole deputato Quaglia crederebbe opportuna di fare a favore degli allievi dell'Accademia ritengo che sarebbe un largheggiare troppo per essi, giacchè i detti allievi sono quelli appunto che pervengono ne' corpi delle armi speciali, ed ai quali si è già provveduto in modo equo dalla presente legge. Il domandare pertanto per loro un nuovo favore è fuori del caso.

In quanto poi alla nomina degli allievi dell'Accademia al servizio militare, dirò che è sempre stata computata dal giorno in cui sono nominati al grado di sottotenente per quegli allievi che continuano con detto grado i loro studi in detto stabilimento, per farsi atti ad entrare ne' corpi delle armi speciali.

La nomina di cadetto poi è una nomina di speciale distinzione nello stabilimento; è bensì fatta dal Ministero, ma non è calcolata quale servizio militare, il quale si calcola appunto dall'epoca della nomina al grado di sottotenente per i detti allievi, al fine che, ove taluno di essi per qualche circostanza non potesse proseguire nell'intrapreso corso di studi per le armi speciali non abbia a scapitare l'anzianità nella sua carriera quando dovesse entrare nelle armi di cavalleria o fanteria.

Tali sono le norme che il Ministero della guerra osserva nel computare gli anni di servizio ai giovani che escono dalla regia militare Accademia.

QUAGLIA. Allora io proporrei che si desse la nomina di sottotenente ai cadetti.

PRESIDENTE. Domando al signor relatore della Commissione se colle osservazioni che ha fatte intenda proporre una diversa redazione dell'articolo 16.

PETITTE, relatore. Se la Camera lo crede si sostituirebbe la redazione del regolamento del 1851.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Governo, nel compilare il progetto di legge in discussione, avvertiva alla prescrizione fatta nel regolamento del 1851, avvertiva ad altre disposizioni emanate nel 1859 e 1849; ma dacchè si tenne per atto di giustizia di accordare un diritto a pensione a chi serve, si è creduto che quel giovane che entra in un corpo in qualità di tamburino non dee perdere il frutto delle sue fatiche, ancorchè cominci a servire da un'età molto tenera, imperocchè se desso è creduto atto al servizio, e se come tale è accettato, egli entra nella via del *diritto*, non altrimenti che il soldato e che l'uffiziale. Per la quale considerazione il Governo non ha creduto che fosse un largheggiare di troppo, quando realmente si creda di poter ammettere questi giovani all'età di 10 anni, di computar loro il servizio dall'età che lo

prestano di fatto. Per tale modo io manterrei la redazione dell'articolo quale fu presentato.

PRESIDENTE. Quelli che approvano l'articolo 16 quale fu proposto dal Governo si alzino.

(La Camera approva.)

TECCHIO. Ho chiesto la parola soltanto per avvertire il signor presidente che altra volta io aveva proposto un emendamento relativo alla prestazione del servizio *in nome proprio*. Il signor presidente in quella occasione notava che del mio emendamento la Camera si occuperebbe in questa seconda sezione che tratta *del servizio*. A me pare che il detto emendamento possa trovar luogo egualmente o in principio o in fine di questa sezione. Pertanto mi riservo a chiamare sovra esso l'attenzione della Camera, quando sarà esaurita la discussione di tutte le altre condizioni relative al servizio che si trovano in questa sezione seconda, della quale al presente ci occupiamo.

PRESIDENTE. Veda ella se crede che sia posto qui. . .

TECCHIO. Sono indifferente.

PRESIDENTE. Allora si porrà in fine.

L'articolo 17 è così concepito:

« Non è computato nel servizio:

« 1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare od è giubilato, sino al giorno della sua riammissione;

« 2° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

« 3° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

« 4° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori-franchi. »

Siccome vi sono vari paragrafi, li porrò in discussione l'uno dopo l'altro.

Ove nessuno domandi la parola, metto ai voti il paragrafo 1°.

(La Camera approva.)

D'AVIERNOSZ. Quelque singulier que puisse paraître le motif pour lequel je prends la parole sur ce paragraphe, je ne puis néanmoins m'empêcher de faire une observation. Je voudrais que l'on fit attention que parmi les déserteurs un bon nombre rentre volontairement dans le corps. Or cette conduite mérite d'être prise en quelque considération. Il peut très-bien arriver qu'un ancien soldat dans un moment d'ennui, dans un moment où il se croit offensé et blessé, déserte sa compagnie; mais s'il y rentre ensuite volontairement au bout de quelque temps, il me semble que la loi devrait lui en tenir quelque compte. Ce serait peut être même là un motif qui engagerait bien des soldats déserteurs à revenir volontairement.

Par ces raisons je propose un article additionnel à ce paragraphe qui consisterait à dire: *à moins que le déserteur ne rentre dans le délai de 3 mois, par exemple. De cette manière un militaire qui, dans un instant de colère, déserterait après 8, 10 ans de service, resterait quelque temps dehors, puis rentrerait ensuite dans son corps, ne perdrait pas le fruit de tout le temps antérieur qu'il a passé au service de l'Etat.*

DI PETTINENGO, commissario regio. Io credo di non poter accettare questo emendamento. La disposizione che è stata contemplata nella proposta di legge che si esamina è la riproduzione di antecedenti disposizioni già sancite nel regolamento del 1851.

Il servizio militare è tal debito che ogni cittadino debbe pagare alla patria. Chi si allontana dalle bandiere fallisce al suo giuramento, all'onore, e non può per nessuna maniera in-